



# La qualifica professionale dell'ASO

IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI

**È** in dirittura d'arrivo l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dello schema di accordo per l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente dello Studio Odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario.

Secondo il Ministero della Salute, l'Assistente di studio odontoiatrico è "operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione (...), che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori".

All'ASO è assolutamente vietato intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra.

Secondo lo schema di accordo (che ribadiamo deve ancora essere approvato e quindi è passibile di modifiche), il corso di formazione sarà di competenza delle Regioni, attraverso le ASL e/o gli Enti di formazione accreditati, ed avrà un costo che sarà definito in fase di accreditamento.

Avrà una durata complessiva di almeno 700 ore formative, di cui 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio in studi odontoiatrici, per una durata massima di 12 mesi e contempla il superamento di un esame finale che prevede sia una parte pratica che una teorica.

La commissione giudicante prevede la presenza di due esperti esterni e di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

La frequenza del corso è obbligatoria ed il tetto massimo di assenze non do-

vrà essere superiore al 10% delle ore complessive.

A coloro che, all'entrata in vigore del Decreto, si troveranno in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e potranno documentare un'attività lavorativa, anche in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi, anche non consecutivi espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto, verrà rilasciata un'attesta-

zione valida per l'esercizio dell'attività di ASO, su tutto il territorio nazionale. Saranno i datori di lavoro presso i quali ha prestato servizio, che dovranno dichiarare che il lavoratore presenta le caratteristiche necessarie per l'esonero.

Previsto l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento di almeno 10 ore all'anno (ancora da decidere secondo quali modalità).

Le Regioni potranno definire i criteri formativi che consentono di ridurre, in tutto od in parte, la durata del corso di formazione in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente. Nei successivi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto sarà possibile assumere ASO prive di attestato di qualifica, fermo restando l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché le stesse acquisiscano l'attestato di qualifica entro 36 mesi dall'assunzione. Stesso discorso per le ASO che, alla data dell'approvazione del decreto, risulteranno assunte, ma senza aver maturato i 36 mesi di anzianità, per le quali i datori di lavoro dovranno provvedere alla formazione entro 36 mesi dall'approvazione del decreto.

